

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

7-8/2024

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Cerasa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiario, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zaccà, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**LA GIURISPRUDENZA RECENTE IN TEMA DI MAFIE DELOCALIZZATE,
MAFIE STRANIERE E MAFIE AUTOCTONE:
RIEMERGE IL PROBLEMA (PROBATORIO?)
DELLA ESTERIORIZZAZIONE DEL METODO MAFIOSO**

di Edoardo Cipani

Il presente contributo si propone di indagare le pronunce più recenti in materia di mafie delocalizzate e di mafie “atipiche”, ovvero mafie straniere operanti in Italia e mafie autoctone, cercando di far emergere il differente (ed ingiustificato) approccio adottato dai giudici in tema di esteriorizzazione del metodo mafioso. Il necessario rispetto dei principi di offensività, materialità e proporzionalità della pena induce l'autore a sollecitare, in particolare con riferimento alle mafie delocalizzate e a dettato normativo invariato, un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che risolva una volta per tutte questo controverso tema, ennesima manifestazione di quel fenomeno di “processualizzazione delle categorie sostanziali” fonte di incertezze applicative.

SOMMARIO: 1. Il dato letterale dell'art. 416-bis: l'“avvalersi” della forza di intimidazione e le due ricostruzioni del reato associativo mafioso. – 2. L'esteriorizzazione del metodo mafioso nelle mafie delocalizzate: i due tentativi di composizione del contrasto interpretativo. – 2.1. Cass. n. 47538/2022: la locale operante in territorio romano. – 2.2. Cass. n. 17511/2024: la locale operante in territorio trentino. – 3. L'esteriorizzazione del metodo mafioso nelle “mafie atipiche”: la mafia straniera e le mafie autoctone. – 3.1. Cass. n. 14444/2023: la “locale” nigeriana. – 3.2. Cass. n. 2159/2023: la mafia autoctona dei Casamonica. – 4. Rilievi conclusivi: la “processualizzazione delle categorie sostanziali”.

1. Il dato letterale dell'art. 416-bis: l'“avvalersi” della forza di intimidazione e le due ricostruzioni del reato associativo mafioso.

In forza di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando “coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva” per perseguire gli scopi previsti dalla norma.

Dalla predetta formulazione sono emerse due distinte ricostruzioni dogmatiche del reato.

Una prima tesi¹ qualifica la fattispecie quale reato associativo “puro”, al pari dell’associazione a delinquere semplice di cui all’art. 416 c.p.: il reato si consumerebbe in forza del mero associarsi, senza la necessità di compiere attività ulteriori. La suddetta tesi, che fonda le sue argomentazioni prevalentemente sulla natura di reato di pericolo dell’art. 416-bis c.p., nonché sulle esigenze di anticipazione della tutela penale ad essa connesse, si dipana all’interno di vari filoni che cercano di riempire di contenuto il termine “avvalersi”.

Secondo una prima impostazione, l’avvalersi costituirebbe attributo essenziale dell’associazione ma soltanto eventuale del contegno associativo, dovendo l’associato semplicemente assumerne il “proposito operativo”². Afferisce a questa tesi quella posizione giurisprudenziale secondo cui il metodo mafioso costituirebbe un connotato strutturale dell’associazione, senza caratterizzare le singole condotte associative³.

Una seconda impostazione, sempre espressione del medesimo indirizzo ermeneutico, qualifica l’avvalersi quale oggetto del dolo specifico dei singoli associati⁴, adducendo a sostegno di tale ricostruzione un argomento teleologico, connesso alla “ratio” di estensione dell’area del penalmente rilevante propria dell’introduzione dell’art. 416-bis c.p., oltre ad un argomento storico, che rimanda al testo originario della proposta di legge La Torre, che considerava lo sfruttamento della forza di intimidazione proprio come elemento qualificante il programma di scopo dell’associazione⁵.

Due paiono essere le obiezioni formulabili avverso la suddetta interpretazione⁶: in primo luogo, lo stesso dato letterale della norma, essendo evidente come “si avvalgono” non possa assumere lo stesso significato di “hanno lo scopo di avvalersi”⁷; in secondo luogo, dirimente appare il richiamo al principio costituzionale di offensività, rischiando l’interpretazione in esame di conferire rilevanza penale ad atti meramente preparatori che non pongono effettivamente in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma.

In forza di queste considerazioni si impone la seconda tesi, prevalente in dottrina⁸ e pressoché consolidata anche in giurisprudenza, che qualifica l’art. 416-bis c.p. come reato associativo “a struttura mista”, che richiede la realizzazione di condotte ulteriori

¹ Si richiamano G. FIANDACA, *Commento all’art. 1 L. 13/9/1982*, in *Legislazione Penale*, 1983, p. 261; G. NEPPI MODONA, *L’associazione di tipo mafioso*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, Milano, 1984, II, p. 899.

² G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 1995, p. 100; M. VALIANTE, *L’associazione criminosa*, 1997, Milano, p. 283.

³ Cass., sez. I, 6 aprile 1987, Aruta, in Cass. Pen., 1989, p. 348; Cass., sez. II, 15 aprile 1994, Matrone, in Cass. Pen., 1996, p. 76, richiamate da A. CAVALIERE, *Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso*, Napoli, 1993, p. 99.

⁴ G. DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Digesto Pen.*, I, Torino, 1987, p. 312.

⁵ Si riporta il testo della originaria proposta di legge: “L’associazione o il gruppo è mafioso quando coloro che ne fanno parte hanno lo scopo di commettere delitti o comunque di realizzare profitti o vantaggi per sé o per altri, valendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso”.

⁶ Ben espone da A. CAVALIERE, op. cit., p. 102.

⁷ G. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, Padova, 1993, p. 52, richiamato da A. CAVALIERE, op. cit., p. 102.

⁸ “Ex multis”, si richiamano G. SPAGNOLO, op. cit., p. 66; A. CAVALIERE, op. cit., p. 107; G. INSOLERA-T. GUERINI, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2022, p. 78.

rispetto al mero associarsi. A sostegno di tale posizione ermeneutica si richiamano i principi costituzionali di offensività, materialità e di proporzionalità della pena, in considerazione della gravità delle sanzioni comminate dall'art. 416 bis c.p., che giustificano il compimento di comportamenti ulteriori rispetto allo stabile accordo associativo e alla predisposizione di mezzi organizzativi improntati alla realizzazione delle finalità mafiose.

Cionondimeno, anche questa posizione interpretativa si divarica al suo interno in una molteplicità di filoni circa il contenuto effettivo dell'avvalersi della forza di intimidazione. Una prima tesi richiede la realizzazione di un'attività esterna non necessariamente corrispondente alla commissione di delitti⁹. Una seconda tesi ritiene invece necessaria la commissione reiterata di violenze private o minacce, quantomeno tentate¹⁰.

In giurisprudenza, una chiara presa di posizione in favore della struttura mista dell'associazione di tipo mafioso è stata assunta da una recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹¹. Investiti della questione circa la rilevanza del rituale di affiliazione ai fini dell'integrazione della condotta partecipativa, i giudici di legittimità affermano espressamente come, ai fini dell'integrazione dell'art. 416-bis c.p., sia necessario che "il sodalizio abbia in termini effettivi dato prova di possedere tale forza e di essersene in concreto avvalso"¹².

Chiaro è che questa tesi richiede uno sforzo probatorio ulteriore, che nella prassi può rivelarsi difficile da soddisfare, così rischiando di restringere la portata applicativa della disposizione, pregiudicando le esigenze di anticipazione della tutela penale ad essa sottese.

Così delineato il variegato panorama interpretativo, è ora tempo di passare all'esame di alcune pronunce giurisprudenziali recenti, in tema di mafie delocalizzate, mafie straniere e mafie autoctone, che sembrano rinverdire il dibattito interpretativo sopra riportato, rischiando di generare qualche incertezza applicativa.

2. L'esteriorizzazione del metodo mafioso nelle mafie delocalizzate: i due tentativi di composizione del contrasto interpretativo.

Uno dei primi banchi di prova della tenuta dell'art. 416-bis c.p. a fronte dell'evoluzione del crimine mafioso è stato, come noto, il fenomeno della colonizzazione del nord Italia ad opera delle locali di 'ndrangheta, impiantate in territori di nuovo insediamento pur mantenendo un collegamento operativo con la casa-madre¹³.

⁹ G. SPAGNOLO, op. cit., p. 49.

¹⁰ G. DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Messina, 1988, p. 285. Nello stesso senso, A. CAVALIERE, op. cit., p. 109.

¹¹ Cass., Sez. Un., 27 maggio 2021, Modaffari, n. 36958, con nota di G. AMARELLI, *La tipicità debole della partecipazione mafiosa e l'affiliazione rituale: l'incerta soluzione delle Sezioni Unite tra limiti strutturali del 416-bis e alternative possibili*, in *Diritto Penale e Processo*, 6/2022, p. 786.

¹² Cass., Sez. Un., 27 maggio 2021, cit., p. 15.

¹³ La letteratura scientifica sul tema è molto estesa, basti qui richiamare tre contributi di particolare pregio,

Le due ricostruzioni dogmatiche della fattispecie associativa mafiosa sopra richiamate hanno originato due orientamenti interpretativi in punto di esteriorizzazione del metodo mafioso da parte della locale nel territorio di nuovo insediamento ai fini dell'applicazione dell'art. 416-bis c.p.

Secondo un primo orientamento¹⁴, che riflette la qualificazione del reato in termini di reato associativo puro, ai fini della configurazione dell'art. 416-bis è sufficiente una capacità di intimidazione soltanto potenziale, derivante dal mero collegamento funzionale con il sodalizio-madre, senza la necessità di una vera e propria esteriorizzazione *"in loco"* del metodo mafioso.

Per contro, un secondo orientamento¹⁵, che appare maggioritario, e che riflette la qualificazione del reato in termini di reato associativo a struttura mista, ritiene necessaria una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, bensì attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile.

Tale contrasto interpretativo ha generato due tentativi di rimessione alle Sezioni Unite, entrambi respinti dal Primo Presidente e restituiti alla sezione remittente.

Un primo tentativo si registrò nel 2015, ad opera della seconda sezione¹⁶, che formulò il seguente quesito: "se, nel caso in cui un'associazione di stampo mafioso, nella specie 'ndrangheta, costituisca in Italia o all'estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della configurabilità della natura mafiosa, il semplice collegamento con l'associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall'art. 416-bis c.p. comma terzo". L'esistenza del contrasto venne tuttavia negata dal Primo Presidente, il quale, con il provvedimento di restituzione del 28 aprile 2015, sembrò aderire all'orientamento che ritiene necessaria una forma di esteriorizzazione della forza di intimidazione¹⁷.

Il tentativo di risolvere il contrasto senza l'intervento delle Sezioni Unite non condusse all'esito auspicato, permanendo la suddetta divergenza interpretativa, che indusse la prima sezione ad operare un ulteriore tentativo di rimessione alle Sezioni Unite nel 2019¹⁸. Il quesito formulato fu questa volta più specifico: "Se sia configurabile il reato di cui all'art. 416-bis c.p. con riguardo a una articolazione periferica di un sodalizio mafioso, radicata in un'area territoriale diversa da quella di operatività dell'organizzazione madre, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente

che affrontano approfonditamente il tema: F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2016, 1, p. 264; C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis c.p.*, in *Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 1/2015, p. 353; E. MAZZANTINI, *Il punto su "mafie delocalizzate" e impiego del metodo mafioso*, in *Diritto Penale e Processo*, 9/20, p. 1270.

¹⁴ Si richiamano, *"ex plurimis"*, Cass., sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851 e Cass., sez. II, 28 marzo 2017, n. 24850, riportate da G. AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza. Accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4/2018, p. 957.

¹⁵ Si richiamano, *"ex plurimis"*, Cass. Sez. II, 18 maggio 2017, n. 29850, Barranca e Cass. Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, Bandiera, CED 265571.

¹⁶ Cass., sez. II, 25 marzo 2015, n. 15807 e 15808, commentata da C. VISCONTI, op. cit., p. 376, E. MAZZANTINI, cit., p. 1272, G. AMARELLI, cit., p. 962.

¹⁷ In questo senso, C. VISCONTI, op. cit., p. 376, E. MAZZANTINI, cit., p. 1272, G. AMARELLI, cit., p. 962.

¹⁸ Cass., sez. I, 15 marzo 2019, n. 15768, commentata da E. MAZZANTINI, cit., p. 1273.

territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l'organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento".

Anche in questa seconda occasione il tentativo di coinvolgere le Sezioni Unite si rivelò infruttuoso, operandosi un'ulteriore restituzione degli atti alla sezione remittente. In particolare, il Presidente Aggiunto affermò di condividere i rilievi formulati dal Primo Presidente nel 2015, rilevando come "il panorama giurisprudenziale appare consolidato nell'affermare che ai fini della configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è necessaria una effettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto"¹⁹.

Secondo il Presidente, le divergenti soluzioni riscontrabili nella prassi giudiziaria originavano dal "differente presupposto cognitivo emerso nel giudizio di merito", essendo ravvisabili due distinte manifestazioni del fenomeno di delocalizzazione: se il nuovo aggregato costituiva "una struttura autonoma ed originale", si rendeva necessaria una puntuale verifica probatoria di tutti gli elementi costitutivi del reato, in particolare di una forza di intimidazione effettiva e riscontrabile; se il nuovo aggregato si presentava "come mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre", la prova dell'effettiva esteriorizzazione del metodo mafioso poteva ricavarsi dalla "diffusa consapevolezza del collegamento con l'organizzazione principale", ovvero "dall'esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416-bis comma terzo c.p."²⁰. In sostanza, l'asse del discorso si sposta dal piano della tipicità a quello della prova, venendo di fatto ancora negata l'esistenza di un contrasto interpretativo in punto di forza di intimidazione in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Alla luce di quanto esposto, occorre ora chiedersi se, a seguito dei due arresti richiamati, la recente giurisprudenza emersa in tema di mafie delocalizzate presenti un orientamento univoco, o risulti ancora ondivaga in punto di esteriorizzazione del metodo mafioso.

¹⁹ Ordinanza del Presidente Aggiunto di restituzione degli atti alla sezione remittente, 17 luglio 2019, p. 1, commentata da G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416-bis c.p. non decidendo*, in questa Rivista, dicembre 2019, da E. MAZZANTINI, op. cit., p. 1270 e da C. VISCONTI, *La mafia "muta" non integra gli estremi del comma 3 dell'art. 416-bis c.p.: le sezioni unite non intervengono, la I sezione della Cassazione fa da sé*, in questa Rivista, gennaio 2020.

²⁰ Ordinanza del Presidente Aggiunto di restituzione degli atti alla sezione remittente, 17 luglio 2019, pp. 2-3.

2.1. Cass. n. 47538/2022: la locale operante in territorio romano.

La prima pronuncia in esame ha ad oggetto una locale di 'ndrangheta operante nel Comune di Roma²¹, in collegamento funzionale con un organo collegiale di vertice denominato "la Provincia" operante nel territorio calabrese di origine.

Nel primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p., comprovata dall'assenza di esteriorizzazione "*in loco*" del metodo mafioso da parte della locale romana, essendo necessario che la nuova struttura sprigioni una forza di intimidazione effettiva ed obiettivamente riscontrabile (conformemente a quanto affermato dall'orientamento prevalente, esposto nel paragrafo precedente).

I giudici di legittimità prendono le mosse dalla "*ratio*" di introduzione dell'art. 416-bis c.p., connessa ad un'esigenza di estensione della tutela penale, in relazione a realtà associative più complesse delle ordinarie associazioni criminali, aprendo un ambito operativo "destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un *nomen* e di una "storia" criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note"²².

Nel proseguo della argomentazione, ed in particolare in punto di esteriorizzazione del metodo mafioso, l'atteggiamento dei giudici di legittimità si fa ambiguo, riproponendo le oscillazioni interpretative sopra esposte in merito al carattere potenziale o effettivo della capacità intimidatoria manifestata "*in loco*".

Infatti, dapprima i giudici fanno proprio l'orientamento della capacità di intimidazione soltanto potenziale, affermando espressamente come, se per le associazioni che non hanno una connotazione criminale qualificata sotto il profilo storico sia necessario analizzare in concreto l'atteggiarsi, non bastando per esse la sola parola, "diverso è il caso delle locali di 'ndrangheta, ove assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre", essendo stato affermato che "il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice". Nello stesso senso, evidenziano che "non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà, in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria"²³.

Successivamente, aderendo apparentemente all'orientamento della effettiva capacità di intimidazione, affermano che la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle mafie storiche risiede nella "intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento"²⁴. Nello stesso senso, poco dopo, si

²¹ Cass., sez. II, 16 dicembre 2022, n. 47538, CED 284182.

²² Cass., sez. II, 16 dicembre 2022, cit., p. 9.

²³ "*Ibidem*", p. 10.

²⁴ "*Ibidem*", p. 12.

riconosce che “il Tribunale del riesame ha comunque evocato indici particolarmente significativi di esteriorizzazione del metodo”²⁵.

Le ambiguità della pronuncia si acuiscono inoltre se si approfondiscono i precedenti richiamati dai giudici di legittimità: in un caso viene richiamato un precedente che non ha nulla a che fare con il fenomeno della delocalizzazione, trattandosi della ricostituzione, nell’area di tradizionale radicamento, di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di un noto capo mafia²⁶; in un altro caso viene richiamato un precedente di legittimità concernente sì un’articolazione periferica della ‘ndrangheta, ma tuttavia operante nello stesso territorio calabrese di origine²⁷.

Dall’esame della pronuncia emerge in conclusione un’evidente oscillazione tra i due orientamenti richiamati, apparendo assolutamente non chiaro se la locale stanziatasi su un territorio di nuovo insediamento debba esteriorizzare il metodo mafioso, o se sia invece sufficiente il mero collegamento con il sodalizio-matrice.

2.2. Cass. n. 17511/2024: la locale operante in territorio trentino.

La seconda pronuncia oggetto di esame concerne una locale ‘ndranghetista operante nell’area urbana di Trento, particolarmente attiva nella gestione delle cave di porfido site in Val di Cembra²⁸. Anche in questa pronuncia l’atteggiamento dei giudici di legittimità in punto di esteriorizzazione del metodo mafioso pare essere ambiguo.

I giudici sembrano infatti aderire, in apertura della pronuncia, alla tesi della capacità intimidatrice soltanto potenziale, affermando che la diramazione territoriale sia sussumibile all’interno del paradigma dell’art. 416-bis c.p. “anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice”, qualora ne emerga “il collegamento con la casa-madre e l’adozione di un comune modulo organizzativo”²⁹.

Nel proseguo della pronuncia, tuttavia, i giudici riconoscono il carattere “piuttosto controverso” del tema della esteriorizzazione del metodo mafioso, postosi sia con riferimento alle nuove mafie (o mafie autoctone, che approfondiremo nel paragrafo successivo), sia con riferimento alle mafie delocalizzate, e ne propongono una soluzione che, in continuità con i rilievi del Presidente Aggiunto del 2019, distingue i due fenomeni richiamati. In particolare, “qualora il nuovo aggregato si caratterizzi come un fatto autonomo ed originale, pur proponendosi di mutuare dalle mafie storiche i moduli organizzativi ed operativi che delle stesse sono proprie, dovrà essere necessariamente acquisita *ex novo* la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista e punita

²⁵ “*Ibidem*”, p. 13.

²⁶ Ci si riferisce a Cass., sez. II, 14 marzo 2019, n. 27808, Furnari, in CED 276111, richiamata in Cass., sez. II, 16 dicembre 2022, cit., p. 12.

²⁷ Ci si riferisce a Cass., sez. II, 2 marzo 2021, n. 12362, Mazzagatti, in CED 280997, richiamata in Cass., sez. II, 16 dicembre 2022, cit., p. 12.

²⁸ Cass., sez. VI, 6 marzo 2024, n. 17511, Arfuso, non ancora massimata.

²⁹ Cass., sez. VI, 6 marzo 2024, cit., p. 8.

dall'art. 416-bis c.p. e, quindi, anche della manifestazione all'esterno della capacità di intimidazione propria del metodo mafioso"; per contro, ove si sia in presenza di una articolazione periferica in collegamento con una mafia tradizionale, "sarà sufficiente la dimostrazione di univoci elementi significativi dell'anzidetto collegamento, funzionale ed organico, perché l'organismo delocalizzato sia percepito come proiezione dell'associazione base, conosciuta e riconosciuta per la forza criminale di cui è portatrice e concreta espressione"³⁰.

Dai rilievi sopra esposti, sembrerebbe dunque emergere, quale presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'art. 416-bis c.p., una necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso, limitatamente però alle sole mafie autoctone, essendo sufficiente la prova di un collegamento funzionale con la casa madre per quanto riguarda le mafie delocalizzate. Cionondimeno, nel proseguo i giudici parlano di percepibilità "*ab externo*" di tale collegamento, per poi richiamare l'orientamento della necessaria esteriorizzazione in chiusura della pronuncia, richiedendo che "il sodalizio faccia effettivo, concreto, attuale e percepibile uso – ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi – della suddetta forza di intimidazione"³¹.

Anche questa pronuncia mostra l'atteggiamento ondivago dei giudici di legittimità in punto di esteriorizzazione del metodo mafioso, anche se qui sembra emergere una preferenza verso l'orientamento rigoroso, che ritiene necessaria una forma di manifestazione della forza intimidatrice.

Appare ora opportuno verificare se tale atteggiamento si riscontri anche con riferimento ai due fenomeni contigui delle mafie straniere e delle mafie autoctone, di cui la stessa pronuncia in alcuni passaggi motivazionali fa menzione.

3. L'esteriorizzazione del metodo mafioso nelle "mafie atipiche": la mafia straniera e le mafie autoctone.

Come noto, la portata applicativa dell'art. 416 bis c.p. è stata estesa, oltre che alla colonizzazione di nuovi territori da parte delle mafie tradizionali, a nuovi fenomeni criminali, quali le mafie straniere e le mafie autoctone di nuova formazione³². Questa opera di estensione, non esente da autorevoli critiche dottrinali³³, ha condotto ad alcune

³⁰ "*Ibidem*", p. 9.

³¹ "*Ibidem*", p. 9.

³² Per un'efficace sintesi del tema, I. MERENDA-C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, gennaio, 2019. Più estensivamente, F. BASILE-G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2024, p. 155; G. INSOLERA-T. GUERINI, cit., p. 78. Per una fenomenologia sociologica delle neoformazioni mafiose, si richiama A. LA SPINA, *Riconoscere le organizzazioni mafiose, oggi: neoformazione, trasformazione, espansione e repressione in prospettiva comparata*, in *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, M. SANTORO (a cura di), Bologna, 2015, p. 95. Per ulteriori approfondimenti, si richiama G. PIGNATONE-M. PRESTIPINO, *Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi*, Bari, 2019.

³³ Ci si limita a richiamare il lavoro di P. POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, Pisa, 2018, p. 52.

variazioni interpretative degli elementi costitutivi del reato, compendiate da massime giurisprudenziali che ormai possono dirsi consolidate.

In relazione alle mafie straniere operanti in Italia, l'esteriorizzazione della forza di intimidazione ha infatti subito un doppio ridimensionamento qualitativo-quantitativo rispetto al modello tradizionale storicamente connotato³⁴.

In particolare, sul versante qualitativo, in una nota pronuncia concernente un gruppo di cinesi operante in territorio fiorentino, i giudici di legittimità affermavano come il gruppo criminale potesse "passare da mezzi molto forti (...) a mezzi semplici come minacce o percosse rispetto a soggetti che, vivendo già in condizioni di clandestinità e di semi-illegalità, non siano in grado di contrapporre valide difese", risultando in questo modo la forza intimidatrice "inversamente proporzionale ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere per cultura, o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statali di contrasto"³⁵.

Sul versante quantitativo, invece, i giudici forgiavano la categoria ermeneutica delle "piccole mafie" poi impiegata, come vedremo, anche in materia di mafie autoctone, affermando che l'art. 416-bis c.p. sia configurabile "anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività a condizione che si avvalgano dei metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà"³⁶.

Con riferimento invece al diverso fenomeno delle mafie autoctone, ovverosia di quei gruppi criminali originali ed indipendenti dai gruppi criminali tradizionali, la forza di intimidazione ha parimenti conosciuto una variazione interpretativa qualitativo-quantitativa rispetto al modello tradizionale storicamente connotato.

In particolare, una recente pronuncia avente ad oggetto il clan Fasciani³⁷, mafia autoctona di origine abruzzese che mutua sul territorio romano metodi tipicamente mafiosi, ben compendia i due corollari interpretativi che ormai possono dirsi consolidati nella giurisprudenza in tema di mafie autoctone.

In primo luogo, sul versante qualitativo, e in particolare in relazione al bene giuridico che viene in rilievo, la pronuncia consolida il principio di diritto formulato per la prima volta dalla Corte di Cassazione in sede cautelare nella nota vicenda di "mafia capitale"³⁸: per ritenersi integrato il delitto in esame "la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative

³⁴ Ravvisano le medesime "leve ermeneutiche" I. MERENDA-C. VISCONTI, cit., p. 10.

³⁵ Cass., sez. VI, 30 maggio 2001, Hsiang Khe ed altri, n. 35914, CED 221245, § 19 del considerato in diritto, commentata da C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., p. 356.

³⁶ Cass., sez. VI, 30 maggio 2001, cit., § 19 del considerato in diritto.

³⁷ Cass., sez. VI, 26 ottobre 2017, Fasciani e altri, n. 57896, in CED 271724, con commento di G. AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 4, p. 956.

³⁸ Cass., sez. VI, 10 marzo 2015, n. 24535 e Cass. sez. VI, 10 marzo 2015, n. 24536, entrambe in *Cass. Pen.* 2016, 1, pag. 87 e ss, con commento di C. VISCONTI, *A Roma una mafia c'è e si vede*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015.

di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale”³⁹.

In secondo luogo, sul versante quantitativo, recependo l’elaborazione giurisprudenziale in tema di mafie straniere, si evidenzia come “nello schema normativo previsto dall’art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone; rientrano anche piccole mafie con un basso numero di appartenenti (bastano tre), non necessariamente armate (...), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell’intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà”⁴⁰.

In forza di quanto detto, appare evidente come il problema dell’esteriorizzazione del metodo mafioso in rapporto a questi fenomeni inediti dell’associazionismo criminale si sia posto solo dal punto di vista del “*quomodo*”, essendo sempre stato ritenuto elemento imprescindibile per contestare il reato associativo, discutendosi circa la natura qualitativo e quantitativa della stessa, e mai nell’ “*an*”, come invece avvenuto in tema di mafie delocalizzate, discutendosi circa la necessità o meno di tale esteriorizzazione. Occorre quindi domandarsi se questa impostazione si sia mantenuta ferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità.

3.1. Cass. n. 14444/2023: la “locale” nigeriana.

Se con riferimento al fenomeno delle mafie delocalizzate si è dunque registrato un persistente contrasto interpretativo in punto di esteriorizzazione della forza di intimidazione, diverso appare essere il recente panorama interpretativo in tema di mafie straniere e mafie autoctone.

Nella prima pronuncia in esame, avente ad oggetto un’articolazione dell’organizzazione criminale nigeriana denominata “Black Axe”⁴¹, operante in Italia, i giudici di legittimità, in un passaggio ripreso anche all’interno della sentenza sulla locale operante sul territorio trentino, affermano che il controverso tema dell’esteriorizzazione del metodo mafioso è stato risolto “nel senso che la concreta e non solo potenziale capacità di intimidazione del sodalizio di stampo mafioso costituisce pacificamente requisito intrinseco ed ineliminabile rispetto alla stessa possibilità di inquadrare un fatto associativo in seno al paradigma delineato dall’art. 416-bis c.p.”⁴².

Ciò detto, analogamente a quanto affermato dalla sentenza della locale trentina e in continuità con i rilievi del Presidente Aggiunto del 2019, da un punto di vista probatorio si distingue il fenomeno della nuova mafia, per cui è necessaria l’acquisizione della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 416-bis c.p., da quello

³⁹ Cass., sez. VI, 26 ottobre 2017, cit., p. 39.

⁴⁰ “*Ibidem*”, p. 40.

⁴¹ Cass., sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1444, in De Jure.

⁴² “*Ibidem*”, p. 8.

della mafia delocalizzata, per cui è sufficiente la dimostrazione di univoci elementi significativi del collegamento funzionale ed organico con la casa madre.

Con particolare riferimento al fenomeno delle mafie straniere, i giudici di legittimità prendono inequivocabilmente posizione a favore della tesi della necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso. In particolare, affermano come sia necessario “un accertamento, senza scorciatoie probatorie o automatismi di sorta, oggettivo sulla percepibilità all'esterno della capacità intimidatoria dell'associazione costituita in Italia”, al fine di verificare se sussista “la concreta capacità del gruppo criminale di esercitare la forza intimidatoria, ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi”⁴³. Accertamento giustificato dal fatto che “i fenomeni esogeni alla criminalità organizzata italiana rendono necessario un accertamento sul carattere mafioso del gruppo associativo che non si risolve nella verifica di un mero collegamento funzionale con la casa madre”.

In questa materia il tema dell'esteriorizzazione del metodo mafioso risulta dunque porsi in termini rigorosi, non risultando sufficiente la prova del mero collegamento funzionale con la casa madre, ricostruzione che appare sicuramente più conforme alla qualifica dell'art. 416-bis c.p. in termini di reato associativo “a struttura mista”, finendo per richiedere una capacità di intimidazione effettiva e concreta in capo al sodalizio criminale. Interpretazione rigorista che conduce, nel caso di specie, all'assoluzione degli imputati con riferimento al reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.

3.2. Cass. n. 2159/2023: la mafia autoctona dei Casamonica.

Giunti a questo punto, resta da esaminare come il tema della esteriorizzazione si ponga con riferimento al fenomeno delle mafie autoctone, ovvero sia quelle esperienze criminali originali ed autonome rispetto ai sodalizi tradizionali.

La linea interpretativa dei giudici sembra attestarsi su un indirizzo rigorista conforme a quello assunto in tema di mafie straniere, richiedendo la prova di una effettiva esteriorizzazione del metodo mafioso.

Una chiara e recente espressione di questo indirizzo ermeneutico ci viene fornita infatti dalla pronuncia dei giudici di legittimità concernente la mafia autoctona del clan Casamonica⁴⁴, clan di origine sinti migrato nel territorio romano dal Molise e dall'Abruzzo, ivi fondando comunità di cospicue dimensioni, saldate da solidi vincoli parentali⁴⁵.

⁴³ “*Ibidem*”, p. 14.

⁴⁴ Cass., sez. II, 24 novembre 2023, n. 2159, Casamonica, CED 285908.

⁴⁵ In un passaggio riportato nella sentenza si legge: “un'unica razza... la famiglia è tutta unita cioè l'importanza è che uno sta unito con l'altro (...) Noi siamo proprio uniti, proprio in famiglia è una cosa, è la razza propria che è fatta in questa maniera” (Sentenza Gup, p. 71, riportata in Cass., sez. II, 24 novembre 2023, cit., p. 48).

In questo senso, infatti, si afferma come ai fini della sussistenza dell'art. 416-bis c.p. sia sufficiente che "l'organizzazione abbia conseguito fama criminale, utilizzando metodologie proprie di sodalizi di stampo mafioso o adottandone i modelli di organizzazione, e che, soprattutto, abbia manifestato una concreta e reale capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale, così producendo un assoggettamento omertoso nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, in cui opera"⁴⁶.

Parimenti, in un passaggio successivo si chiarisce come se per le mafie tradizionali, la cui esistenza è già stata giudiziariamente e storicamente acclarata, "è sufficiente accertare la sussistenza della condotta partecipativa dei singoli imputati intranei alla consorterìa", con riferimento alle nuove mafie "il *thema probandum* involge in primo luogo il carattere mafioso dell'associazione" e dunque "l'avvalimento del potere intimidatorio (cosiddetta capacità intimidatoria esteriorizzata nell'ambito territoriale di operatività, presupposto costitutivo della fattispecie, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante)"⁴⁷.

Ritengono dunque i giudici di legittimità, in conclusione, che "il Gup e la Corte di Appello, con motivazione rigorosa, hanno ritenuto provata un'effettiva capacità di intimidazione, attuale e non solo potenziale, obiettivamente sprigionata dal sodalizio, in modo tale da piegare ai propri fini la volontà di gran parte di coloro che fossero venuti a contatto con i suoi componenti"⁴⁸, connotandosi il clan per l'utilizzazione "della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo, che si proietta all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione ed omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli a confrontarsi con il sodalizio criminale"⁴⁹.

In conclusione, risulta confermata l'impostazione assunta dalla giurisprudenza in tema di mafie straniere, ribadendo i giudici la necessità della prova dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, in termini di forza di intimidazione attuale ed effettiva, così marcando una netta distinzione rispetto alla posizione ambivalente assunta all'interno delle pronunce in tema di mafia delocalizzata.

4. Rilievi conclusivi: la "processualizzazione delle categorie sostanziali".

Dall'analisi delle pronunce richiamate emerge in tutta evidenza un differente approccio assunto dalla giurisprudenza nell'affrontare il tema delle mafie delocalizzate e quello delle mafie autoctone e straniere.

⁴⁶ "Ibidem", p. 37.

⁴⁷ "Ibidem", p. 51.

⁴⁸ "Ibidem", p. 58.

⁴⁹ "Ibidem", p. 60.

Infatti, se il problema dell'esteriorizzazione del metodo mafioso viene risolto pacificamente in tema di mafie autoctone e straniere, ritenendosi necessaria la prova di un'effettiva esteriorizzazione della forza di intimidazione da parte del sodalizio mafioso, ben diversa è la situazione in materia di mafie delocalizzate, dove nelle pronunce più recenti riemerge il contrasto interpretativo tra capacità di intimidazione esteriorizzata ed effettiva e capacità di intimidazione soltanto implicita e potenziale.

A ben vedere, i giudici cercano di mantenere separati i due piani: quello probatorio, inerente all'esteriorizzazione del metodo mafioso, e quello sostanziale, inerente alla capacità di intimidazione. Infatti, le pronunce ribadiscono questa massima consolidata, secondo cui il controverso tema della esteriorizzazione del metodo mafioso "è stato risolto nel senso che la concreta – e non solo potenziale – capacità di intimidazione del sodalizio di stampo mafioso costituisce pacificamente requisito intrinseco ed ineliminabile rispetto alla stessa possibilità di inquadrare un fatto associativo in seno al paradigma delineato dall'art. 416-bis c.p., cosicché la differente declinazione della questione relativa alla esteriorizzazione del metodo mafioso va in realtà semplicemente ricondotta alle due distinte forme con cui l'esperienza giudiziaria ha evidenziato il manifestarsi all'esterno del citato fenomeno della delocalizzazione". È la stessa soluzione proposta dal Presidente Aggiunto nel 2019 con riferimento alle mafie delocalizzate, dove il baricentro è stato spostato dal piano ermeneutico a quello probatorio.

Tuttavia, a parere dello scrivente, questa impostazione è l'esito di quel processo di "processualizzazione delle categorie sostanziali"⁵⁰, in forza del quale l'organo giudiziale, sulla base delle contingenze probatorie disponibili, plasma la tipicità penale in ossequio ad esigenze di politica criminale, confondendo il piano probatorio con quello ermeneutico. Si tratta di un'inversione argomentativa, in virtù della quale il giudice, piuttosto che prendere le mosse da una definizione sostanziale chiara e generale, per poi ricondurvi il caso di specie, secondo un ragionamento deduttivo, inverte l'iter logico, in base ad un ragionamento induttivo, inferendo il concetto sostanziale dalle caratteristiche concrete (e probatorie) del caso di specie, da sussumere nella norma di portata generale in attuazione di un generalizzato intento repressivo. Si tratta di un uso strumentale del diritto e del processo penale, che risolve in termini probatori questioni di carattere evidentemente interpretativo, ponendosi in contrasto con il dettato costituzionale.

Proprio la necessità di tutelare i principi costituzionali impone di aderire alla posizione giurisprudenziale assunta in sede di mafie autoctone e straniere che, in conformità ai principi di materialità, offensività e proporzionalità della pena, richiede

⁵⁰ Estensivamente sul tema, S. FIORE, *La teoria generale del reato alla prova del processo*, Napoli, 2007; A. GARGANI, *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Legislazione Penale*, 2013, 3, p. 839; A. GARGANI, *Crisi del diritto sostanziale e "vis expansiva" del processo*, *Criminalia*, 2016, p. 303; T. PADOVANI, *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale*, in *Indice penale*, 1999, p. 528; T. PADOVANI, *Il diritto sostanziale e il processo*, in AA. VV., *Diritto e processo penale fra separazione accademica e dialettica applicativa*, a cura di L. FOFFANI-R. ORLANDI, Bologna, 2016, p. 93; D. PULITANÒ, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale*, in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 2005, 2, p. 507.

sempre una capacità di intimidazione effettiva e dunque esteriorizzata, senza distinguere i due piani predetti.

Del resto, si fatica a comprendere il motivo per cui permanga questa differenza di approccio, dal momento che, oltre all'assoluta mancanza di qualsivoglia dato letterale che deponga in tal senso, la distinzione fenomenica tra mafie nuove e mafie tradizionali rischia ormai di rivelarsi anacronistica. Sono ormai decenni che le nuove mafie, al pari di quelle storiche, hanno consolidato il proprio prestigio criminale, ponendosi su un piano di parità rispetto a quelle tradizionali. Del resto, di ruolo paritario rispetto alle tradizionali organizzazioni criminali parlano gli stessi giudici di legittimità, che, nella pronuncia sul clan Casamonica, affermano chiaramente: "emerge invero in maniera nettissima da un'intercettazione il ruolo paritario, quantomeno nel territorio romano, del clan Casamonica rispetto alle organizzazioni criminali tradizionali"⁵¹.

Alla luce di questi rilievi, due paiono essere le soluzioni prospettabili.

Anzitutto, si potrebbe riflettere su una modifica normativa dell'art. 416-bis, che richieda "*expressis verbis*" un avvalersi effettivo della forza di intimidazione e impieghi la tecnica degli indici normativi nella descrizione dello stesso⁵². Del resto, gli indici normativi, quali "criteri di indirizzo dell'attività interpretativa del giudice"⁵³, ben si confanno alla tematica in esame, in cui si realizza, come visto, una stretta interrelazione tra profili sostanziali e profili probatorio-processuali.

Tuttavia, non rinvenendosi segnali di un imminente intervento normativo in materia, a dettato normativo invariato si ritiene necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, in particolare in tema di mafie delocalizzate, che uniformi l'approccio interpretativo e ribadisca con forza la necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso, senza confondere il piano probatorio con quello sostanziale. In mancanza di tale intervento chiarificatore, la formulazione di espressioni ambigue (che si è cercato di evidenziare nelle pronunce esaminate) rischia di avallare interpretazioni del dato normativo che, in vista di un'anticipazione della tutela penale, si pongono in evidente contrasto con i principi costituzionali richiamati.

⁵¹ Cass., sez. II, 24 novembre 2023, cit., p. 61.

⁵² In questo senso, si richiamano A. DI NINO, *Paese che vai, usanze (mafiose) che trovi. Il sigillo finale della Cassazione al processo Aemilia*, in *Archivio Penale*, 2/2023, p.34; F. VITARELLI, *L'operatività del 416-bis in contesti non tradizionali: una tipicità liquida? Risvolti pratici e persistenti questioni teoriche all'esito del processo "mafia capitale"*, in *Legislazione Penale*, 2020, p. 24.

⁵³ In questi termini A. DI MARTINO, *Lo sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2020, p. 68.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**